

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che il 4° comma dell'art. 208 del nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, come modificato dall'art. 10, comma 3, della Legge n. 366 del 19.10.1998, dall'art. 31, comma 17, della Legge n. 448 del 23.12.1998 e da ultimo dall'art. 53, comma 20, della Legge n. 388 del 23.12.2000, stabilisce:

- a) che una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti agli enti locali per violazioni al codice stesso debba essere devoluta per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale (ed altre finalità di cui al 2° comma dello stesso art. 208, come modificato con l'art. 109 del decreto legislativo 10.09.1993, n. 360), nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, alla redazione dei piani del traffico ed alla fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale comunale e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10% della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
- b) che le quote da destinarsi alle suddette finalità vengano annualmente determinate con delibera della Giunta, da comunicarsi al Ministero dei Lavori Pubblici da parte dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

CONSIDERATO CHE, in base all'art. 393 del regolamento di esecuzione e di attuazione del ripetuto codice della strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 205 del Codice con obbligo, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di trasmettere al Ministero dei Lavori Pubblici il rendiconto finale delle somme introitate e delle spese effettuate;

RITENUTO CHE occorre fin d'ora, al fine della loro iscrizione nel bilancio per l'esercizio 2010, prevedere l'introito per sanzioni amministrative che saranno accertate dal Comune nell'anno 2010 e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dal 2° e 4° comma del precitato art. 208 del Codice della Strada;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico-contabile,

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di determinare nelle sottoindicate risultanze, in conformità a quanto stabilito dall'art. 208 del decreto legislativo 30.04.1992 - n. 285 - e successive integrazioni e modificazioni, gli introiti e le spese da iscrivere nello schema di bilancio di previsione 2010 da approvare unitamente al bilancio:

- | | | |
|--|------|------------|
| a) Titolo III - Entrate Extratributarie - Risorsa 3010510
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada) | Euro | 3.500,00.= |
| b) Titolo I – Spese correnti - Intervento 1080102
(Acquisto cartelli per segnaletica stradale) | Euro | 1.000,00.= |
| c) Titolo II – Spese in conto capitale - Intervento 2.08.01.01
(Potenziamento e miglioramento della circolazione sulle strade) | Euro | 2.500,00.= |

PARI AL 100% DELLE PREVISIONI DI ENTRATA

- 2) di dare atto che, ai sensi del 4° comma dell'art. 208 sopra richiamato, i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 non sono tenuti a comunicare al Ministero dei Lavori Pubblici le determinazioni in merito alla destinazione delle somme in oggetto.

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.